

Corte d'Appello Milano, Sez. III, 12.04.2019

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE III CIVILE

In persona dei Magistrati

Dott. Domenico PIOMBO - Presidente rel. est.

Dott.ssa Angela CINCOTTI - Consigliere

Dott.ssa Maria Teresa BRENA - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 20.12.2017

DA

A. avv. M., in proprio, elett. dom.to presso il proprio studio in (omissis), Milano

APPELLANTE

CONTRO

P.F., con il proc.dom. avv. (omissis) - (omissis), Paderno Dugnano (MI)

APPELLATA

OGGETTO: opposizione all'esecuzione.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - Con sentenza n. 1786/2017, pubblicata il 06.06.2017, il G.U. del Tribunale di Monza, definendo il giudizio di merito (n. 4077/2016 R.G.) promosso dall'avv. M.A. con atto di citazione in riassunzione relativamente alla opposizione proposta - con ricorso notificato il 03.12.2015 - dalla sig.ra F.P. al precetto per il pagamento della somma complessiva di Euro 20.611,01 (oltre interessi legali maturandi fino al saldo e spese successive) notificatole dal detto avv. A., sulla base di un titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 37279/2013, provvisoriamente esecutivo e non opposto, emesso in suo favore e nei confronti del Condominio di Via C. n. 12 - P. D. per il pagamento della somma di Euro 17.966,68 (oltre interessi di mora e spese) per compenso di prestazioni professionali eseguite in favore del Condominio stesso; ha, previo accertamento della qualità della P. di condomina del Condominio anzidetto, "in proporzione ai millesimi di proprietà di cui è titolare, pari a 19,10", condannato la medesima F.P. al pagamento in favore dell'avv. M.A. della somma di "Euro 393,67 quale quota del debito del condominio imputabile alla condomina in forza di ripartizione su base millesimale", ponendo a carico dell'avv. A. le spese di causa.

Il giudice di primo grado ha, anzitutto, ricostruito sommariamente i fatti all'origine della controversia e la vicenda processuale, nel modo seguente: "Nel dicembre 2009 l'avv. A.... riceveva mandato dal condominio "Cernaia 12" al fine di espletare alcune azioni di recupero crediti nei confronti dei condomini morosi. In esecuzione del proprio mandato, l'odierno attore depositava alcuni ricorsi per l'ottenimento dei relativi

decreti ingiuntivi contro i debitori morosi e a favore del condominio. Terminato il proprio mandato, l'avv. A. provvedeva ad inoltrare le notule dei propri compensi al condominio; persistendo la situazione di cronica illiquidità dello stesso, le note rimanevano tuttavia insolute. Nel luglio 2013 l'odierno attore notificava decreto ingiuntivo contro il condominio "Cernaia 12", tuttavia il condominio non provvedeva al saldo del proprio debito neppure dopo la notificazione del decreto ingiuntivo che, nelle more, diventava così definitivo. L'avv. A., nel 2015, richiedeva all'amministratore pro tempore del condominio "Cernaia 12" elenco dei condomini morosi al fine di intraprendere azioni esecutive contro gli stessi. In data 07.10.2015 l'avv. A. provvedeva a pignorare l'unità immobiliare di proprietà della sig. F.P., che risultava morosa dall'elenco dei condomini morosi fornito all'avv. A. dall'amministratore pro tempore del condominio.

Veniva quindi instaurata la procedura esecutiva immobiliare nr. 1180/2015. L'odierna convenuta proponeva quindi, con ricorso al giudice dell'esecuzione, opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi con contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva, sostenendo la propria responsabilità solo pro quota rispetto all'obbligazione condominiale e non per l'intero come invece ritenuto dal creditore pignorante. Il giudice dell'esecuzione, riconoscendo la natura parziaria dell'obbligazione condominiale, disponeva la sospensione della procedura esecutiva e concedeva termine di giorni 45 per l'introduzione del presente giudizio di merito. Con atto di citazione ai sensi dell'art. 616 c.p.c., depositato in data 30.03.2016, l'avv. A. introduceva il giudizio di merito, relativo all'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi degli artt. 615 II c. e 617 c.p.c. dall'odierna convenuta, fissando per il 09.06.2016 la prima udienza di comparizione parti. Alla fissata udienza, i procuratori delle parti provvedevano al deposito dei rispettivi fascicoli e quindi chiedevano i termini di cui all'art. 183, VI c. c.p.c. Il giudice assegnava i richiesti termini e quindi fissava udienza per la discussione sulle istanze istruttorie per il 06.10.2016. Alla successiva udienza, le parti chiedevano l'ammissione delle prove articolate nelle rispettive memorie, contestualmente opponendosi all'ammissione delle prove avversarie. Il giudice si riservava. Con ordinanza a scioglimento della riserva assunta, ritenendo che la causa fosse sufficientemente istruita e la questione oggetto di decisione di mero diritto, fissava per il 16.02.2017 l'udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza di precisazione delle conclusioni, l'attore provvedeva a precisare le proprie conclusioni mentre per il convenuto nessuno compariva. Il giudice tratteneva quindi la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.". Lo stesso giudice ha, quindi, così motivato la propria decisione: "Dall'esame dei documenti prodotti dalle parti, e nello specifico dall'esame della visura immobiliare, prodotta dal convenuto, emerge chiaramente che la sig. F.P. è comproprietaria, per la quota di 1/4, dell'immobile sito in P. D., via C. 12. La sig.ra P. è quindi, per la sua qualità di comproprietaria, debitrice (unitamente al sig. P.U., l'altro comproprietario dell'immobile) per gli importi dovuti al condominio a titolo di spese di gestione per come deliberate nelle assemblee. Fatta questa premessa, ed accertata quindi la legittimazione passiva della sig. P., in ordine all'esecuzione forzata promossa dall'odierno attore, per affrontare la questione giuridica oggetto di controversia tra le parti circa la natura solidale o parziaria delle obbligazioni gravanti sul condominio, occorre soffermarsi sulle norme che regolano i rapporti obbligatori nel condominio e su quelle che regolano la solidarietà nelle obbligazioni. Con riferimento alle obbligazioni condominiali, l'art. 1123 c.c. prevede il principio della responsabilità parziale di ciascun condomino in misura proporzionale alla quota di proprietà. Tale norma costituisce deroga alla regola generale dettata dagli artt. 1292 - 1294 c.c. che prevede la solidarietà fra condebitori "se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente". Il combinato disposto delle norme esaminate conduce a ritenere la natura parziaria delle obbligazioni assunte dal condominio. La giurisprudenza, applicando i principi che precedono specificamente alla materia condominiale, ha confermato l'interpretazione appena indicata, soffermandosi altresì sulla natura della prestazione posta a carico dei condebitori. Un punto fermo, in tal senso, è stato posto dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, la quale con la sentenza nr. 9148/2008 ha stabilito che "la solidarietà passiva richiede non soltanto la pluralità dei debitori e l'identica causa dell'obbligazione, ma anche l'indivisibilità della prestazione comune, in mancanza della quale e in difetto di una espressa disposizione di legge, prevale l'intrinseca parziarietà. Pertanto, considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini,

ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di danaro e che la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge, prevale l'intrinseca parziarietà dell'obbligazione, di talché, conseguita la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno e non per l'intero". Ciò premesso, non si può non rilevare che, con la L. n. 220 del 2012, il legislatore ha innovato profondamente la materia condominiale, introducendo delle disposizioni che secondo alcuni interpreti, cui si richiama l'odierno attore, avrebbero messo in crisi il consolidato orientamento giurisprudenziale appena esaminato: particolare rilevanza hanno avuto gli interventi sull'art. 63 disp. att. c.c. Il legislatore intervenendo su quest'ultima norma, oltre a legittimare l'amministratore a richiedere l'emissione di decreto monitorio immediatamente esecutivo, quando si agisca per il recupero di spese deliberate dall'assemblea, ha previsto che "...l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini." Tali modifiche hanno fatto sorgere una corrente giurisprudenziale alternativa all'orientamento recepito dalla Sezioni Unite sopra citate, favorevole alla solidarietà dei condomini per le obbligazioni assunte dal condominio, in considerazione della riconosciuta possibilità per il creditore di agire, seppur in ultima istanza, anche contro i creditori non morosi. Nel caso di specie si deve rilevare che la novella del 2012 non ha previsto misure volte ad introdurre un principio solidaristico in materia condominiale; anzi la lettura dell'art. 63 disp. att. c.c. prevede solo un beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi verso i quali i condomini in regola con i pagamenti assumono solo la posizione di garanti (e non già di condebitori). La norma contenuta nell'art. 63 disp. att. c.c., come già affermato, peraltro, dal G.E. nell'ordinanza in data 25.02.2016 con cui ha accolto l'istanza di sospensione, può invece essere interpretata nel senso di ritenere i condomini non morosi come garanti dei creditori i quali, una volta escussi i condomini morosi, potrebbero aggredirli per vedere soddisfatto il proprio credito. Proprio l'analogia tra la figura del garante/fidejussore e quella del condomino non moroso permette di escludere un vincolo di solidarietà in capo ai condomini per le obbligazioni contratte dal condominio: infatti, nel caso dei fidejussori, la legge prevede espressamente il vincolo solidaristico a mente dell'art. 1944 c.c., secondo cui "il fidejussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito". Al contrario l'art. 63 disp. att. c.c. nulla dice in merito alla solidarietà nelle obbligazioni condominiali, peraltro espressamente da escludersi ai sensi del già citato art. 1123 c.c.; da esso non è nemmeno in astratto rinvenibile un rapporto solidaristico tra i condomini. Le previsioni dell'ultimo periodo del primo comma e quelle del secondo comma non delineano affatto un rapporto di solidarietà tra i condomini, nemmeno tra quelli morosi, ma sono poste a tutela dei creditori del condominio i quali sono legittimati ad intraprendere azioni esecutive contro i condomini morosi, limitatamente alla loro quota millesimale. Ad adjuvandum, nemmeno la riforma dell'art. 1135 c.c. (che ha previsto la costituzione di un fondo ad hoc nel caso in cui siano deliberati lavori di manutenzione straordinaria) può essere inteso come elemento da cui desumere un principio solidaristico posto alla base delle obbligazioni condominiali; lo stesso è volto, a ben vedere, alla tutela dei creditori condominiali che avranno a disposizione già dalla delibera dei lavori le necessarie provviste per effettuarli. Il principio di parziarietà affermato da Cass. SS.UU. con la sentenza nr. 9148/2008, e ripreso anche recentissimamente da Cass. 199/2017, rimane per cui valido anche alla luce della novella di cui alla L. n. 220 del 2012. L'opposizione va, pertanto, accolta: la sig. F.P., risponderà dell'obbligazione che il condominio "Cernaia 12" ha assunto nei confronti dell'avv. A. solo nei limiti della propria quota millesimale, ricavabile dai verbali di assemblea condominiale prodotti in atti e pari a 19,10. Per l'effetto, essendo la quota millesimale della sig. P. pari a 19,1/1000, la quota di spese condominiali di spettanza della medesima viene determinata in Euro 393,67 (pari a 19,1/1000 di Euro 20611,01, che è la somma portata dal precetto). Per quanto concerne le spese, le stesse devono seguire la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico dell'attore".

2. - Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'avv. A., con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 20.12.2017, per i seguenti motivi: 1) "Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza - Erronea

applicazione del principio di parziarietà alle obbligazioni condominiali", tenuto conto anche della giurisprudenza successiva alla nota (e da più parti criticata) sentenza n. 9148/2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e del "nuovo art. 63 disp. att. c.c." (come novellato dalla L. n. 220 del 2012), nonché del fatto che - quanto meno per i "condomini morosi" - "nessuna norma impone di escludere la solidarietà... nei confronti del terzo creditore del Condominio" e dovrebbe trovare applicazione il principio di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c., atteso che "l'inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie è un fatto dannoso che dà luogo a risarcimento..."; 2) "Erronea condanna al pagamento delle spese del giudizio - Violazione del principio della soccombenza", avendo il giudice di primo grado posto dette spese a carico di esso avv. A., sebbene "soccombente dovrebbe essere la signora P." (dal momento che "la pronuncia appellata respinge la domanda dell'odierna appellata che ha sempre sostenuto di non essere condomina del Condominio C. 12 e di conseguenza di essere debitrice" e la condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 393,67) e senza considerare che (in subordine) le spese stesse avrebbero dovuto essere compensate "in considerazione dell'opinabilità delle questioni affrontate e delle oscillanti soluzioni prospettate dalla giurisprudenza". L'appellante ha quindi concluso chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, le domande ex adverso proposte vengano integralmente respinte, con conseguente condanna della P. al pagamento in suo favore della somma di Euro 20.217,34 di cui all'atto di precetto opposto (già detratta la somma di Euro 393,67 versata dalla P. in esecuzione della sentenza appellata), oltre interessi e spese, e declaratoria della legittimità della procedura esecutiva intrapresa (n. 1180/2015 R.G.E.), ovvero, in via subordinata, condannarsi la medesima P. al pagamento della minor somma di "Euro 2.250,66... a titolo di risarcimento danni ex art. 1224 c.c. in quanto obbligata in solido con gli altri condomini inadempienti ex art. 2055 c.c.", oltre interessi e spese; con vittoria delle spese di lite del primo grado (in via subordinata, da compensarsi tra le parti), oltre che di quelle del presente grado, e condanna dell'appellata alla restituzione della somma di Euro 4.720,25 a tale titolo ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado.

La sig.ra F.P., costituendosi in giudizio con comparsa in data 09.04.2018, ha chiesto respingersi l'appello ex adverso proposto, argomentatamente contestandone la fondatezza ed eccependo la novità, e conseguente inammissibilità ex art. 345 c.p.c., della domanda svolta in via subordinata dall'avv. A. nell'atto di gravame.

3. - La causa, assegnata a questa sezione della Corte con provvedimento presidenziale del 18-19.04.2018 (dopo essere stata inizialmente assegnata alla sez. II civile, tabellarmente incompetente per la materia, perché iscritta a ruolo con un "codice oggetto" errato); all'udienza dell'8.01.2019, precisate come in epigrafe le conclusioni, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

4. - Ciò premesso, ed a parte la - evidente - inammissibilità ex art. 345 c.p.c., in quanto nuova, della domanda svolta in via subordinata dall'avv. A. in sede di gravame; deve rilevarsi, in via pregiudiziale, la inammissibilità dell'appello in oggetto, in quanto tardivamente proposto. Non osta al rilievo d'ufficio di detta inammissibilità il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti, ora espressamente sancito dall'art. 101, 2 comma, c.p.c., non trovando tale divieto applicazione con riferimento alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, neppure ponendosi tale conclusione in contrasto con l'art. 6, par. 1, Cedu (v. Cass. 15019/2016 e Cass. 11738/2018).

Deve, invero, osservarsi: a) che nella specie, trattandosi di controversia avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ai sensi degli art. 615-617 c.p.c., come stabilito dall'art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), i relativi termini processuali, compresi quelli di decadenza di cui agli art. 325 ss. c.p.c., non sono soggetti alla sospensione in periodo feriale ex art. 1 L. n. 742 del 1969 (v., tra le altre: Cass. 17328/2018, Cass. 21568/2017, Cass. 25856/2013, Cass. 12250/2007); b) che la sentenza appellata è stata pubblicata in data 06.06.2017, mentre l'atto di citazione introduttivo del gravame proposto dall'avv. A. è stato notificato via PEC in data 20.12.2017, e dunque ben oltre il termine "lungo" di sei mesi (nella specie

spirato, per quanto detto, il 06.12.2017) previsto a tal fine dall'art. 327 c.p.c. (nel testo, modificato dalla L. n. 69 del 2009, applicabile nella specie ratione temporis).

5. - L'appello in oggetto deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia, della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta), seguono la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall'avv. M.A. avverso la sentenza n. 1786/2017 resa tra le parti dal Tribunale di Monza in data 06.06.2017, così provvede:

- dichiara inammissibile l'appello;

- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in Euro 3.777,00 (di cui Euro 1.080,00 per la fase di studio, Euro 877,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.820,00 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge;

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.

Così deciso in Milano, il 11 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2019